



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA

USCITA - 24/02/2020 13:26:31 - 0001078



Siracusa, 24.02.20

**Al S.E. Il Procuratore Generale della Repubblica  
CATANIA**

**Al Sig. Procuratore Aggiunto**

**Ai Signori Sost. Procuratori**

**Ai Signori Responsabili delle Aliquote  
Sede**

**Alla Questura di  
Siracusa**

**Al Comando Provinciale C.C.  
Siracusa**

**Oggetto: Linee guida per la polizia giudiziaria in materia di indagini e di applicazione di misure precautelari nei reati contro i c.d. "Soggetti vulnerabili" nonché di attuazione della l. 69/2019.**

Trasmetto quanto in oggetto indicato, con preghiera per le F.F.O.O. di darne massima diffusione.

Cordialità.

**Il Procuratore della Repubblica  
Sabrina Gambino**



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Siracusa

## Linee guida per la polizia giudiziaria in materia di indagini e di applicazione di misure precautelari nei reati contro i c.d. “Soggetti vulnerabili” nonché di attuazione della l. 69/2019

### SOMMARIO

1. LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INDAGINI E LA LORO FINALITÀ
2. LA SPECIFICITÀ DEI REATI IN TRATTAZIONE
3. LE PECULIARITÀ NORMATIVE E LA L. 69/2019
4. I REATI CONTRO SOGGETTI MAGGIORENNI
  - 4.1. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
    - 4.1.1. LA QUERELA DELLA PERSONA OFFESA (O LE SPONTANEE DICHIARAZIONI)
    - 4.1.2. LA NOTIZIA PROVENIENTE DA TERZE PERSONE
    - 4.1.3. GLI ADEMPIMENTI D'INIZIATIVA NELL'IMMEDIATEZZA DELL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO (ACQUISIZIONE DI FOTO, CHAT WHATSAPP ETC.)
  - 4.2. LE SOMMARIE INFORMAZIONI DALLA PERSONA OFFESA
  - 4.3. LE SOMMARIE INFORMAZIONI DA ALTRE PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE
  - 4.4. LE ACQUISIZIONI DOCUMENTALI PRESSO ENTI PUBBLICI
  - 4.5. LA TRASMISSIONE IN PROCURA DELLA CNR E IL SEGUITO
  - 4.6. ALCUNI ACCORGIMENTI
5. I REATI CONTRO MINORENNI E I REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE (SIA NEI CONFRONTI DI MINORENNI CHE DI MAGGIORENNI)
  - 5.1. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO IN CUI SIA P.O. UNA MAGGIORENNE
  - 5.2. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO IN CUI SIA P.O. UN MINORENNE
  - 5.3. L'ATTIVITÀ D'INDAGINE ATTIVABILE D'INIZIATIVA DALLA P.G. SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
  - 5.4. LA TRASMISSIONE IN PROCURA DELLA CNR
  - 5.5. LE SOMMARIE INFORMAZIONI DELEGATE DAL PUBBLICO MINISTERO
6. LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI ADOZIONE DI MISURE PRE-CAUTELARI

6.1. ARRESTO OBBLIGATORIO

6.2. ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE

6.3. FERMO

Le presenti linee guida sono finalizzate a indicare le attività di indagine che la p.g. dovrà compiere nonché a fornire alla medesima p.g. un vademecum per l'applicazione di misure pre-cautelari, quando si operi per i seguenti reati:

➤ **Art. 572 cod. pen. Maltrattamenti contro familiari e conviventi**

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.*

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.*

*Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.*

*Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.”*

➤ **Art. 582, 577 n. 1 cod. pen. Lesioni personali dolose aggravate dall'essere state commesse**

*“contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”.*

➤ **Art. 583quinquies cod. pen. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**

*“Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.*

*La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno”.*

➤ **Art. 609bis cod. pen. Violenza sessuale**

*“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

*Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:*

*1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*

*2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

*Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”*

Con le **aggravanti previste dall'art. 609ter c.p.**

*“La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:*

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci."

➤ **Art. 609quater cod. pen. Atti sessuali con minorenni**

"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

➤ **Art. 609quinquies cod. pen. Corruzione di minorenni**

"Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.*

*La pena è aumentata:*

*a) se il reato è commesso da più persone riunite;*

*b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*

*c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2)*

*La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza”.*

#### ➤ **Art. 609octies cod. pen. Violenza sessuale di gruppo**

*“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.*

*Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.*

*Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.*

*La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.”*

#### ➤ **Art. 612bis cod. pen. Atti persecutori**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”*

#### ➤ **Art. 612ter cod. pen. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati*

*a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.*

*La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.*

*La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”*

La prima parte delle presenti linee guida ha pertanto ad oggetto l'attività d'indagine che la p.g. dovrà compiere d'iniziativa, quando entri in contatto con la notizia riguardante uno dei predetti reati: da questo punto di vista, le presenti linee guida **costituiscono delega di indagine di ordine generale che dovrà essere sempre seguita per quanto riguarda le predette fattispecie.**

La seconda parte costituisce un “manuale d'uso” per l'applicazione di misure cautelari.

Dette linee guida rappresentano la sintesi dei contributi offerti dai Sostituti Procuratori appartenenti al gruppo 1 di lavoro (reati in materia di violenza di genere, domestica e sessuale), elaborate dai dottori **Eva** e **Parodi** cui va il nostro personale ringraziamento .

## **1. Le linee guida in materia di indagini e la loro finalità**

L'esperienza pratica ha messo in luce come, per le predette fattispecie, le attività d'indagine vadano a toccare tematiche ricorrenti e si servano di mezzi di ricerca della prova anch'essi ricorrenti.

Si pone quindi l'esigenza, al fine di rendere più celere ed efficace l'intervento dell'Autorità giudiziaria, specie in quelle situazioni di particolare delicatezza in cui sia importante agire bene e agire subito, di far sì che **la notizia di reato che giunge all'A.G. dalle forze di p.g.** - che nella maggior parte dei casi svolgono materialmente l'attività - **fornisca un quadro della situazione il più possibile completo.** In questo modo, sarà possibile per la Procura della Repubblica chiedere al Tribunale l'attivazione degli strumenti di tutela che il codice di procedura penale offre - le misure cautelari - in modo ancor più veloce, distinguendo fin da subito le situazioni che richiedono un intervento immediato, da quelle che necessitano un approfondimento, ovvero ancora da quelle che si rivelano, fin da subito, infondate.

**Queste linee guida, pertanto, fissano gli atti d'indagine che la p.g. dovrà sempre compiere di iniziativa, successivamente all'acquisizione della notizia di reato.** Si pongono, quindi, all'interno di quanto prevedono gli **artt. 55, 348 e 327 c.p.p., laddove stabiliscono quali sono le attività che la p.g. può compiere d'iniziativa e prevedono che, anche in caso di trasmissione della notizia di reato, la p.g. continui a compiere attività d'indagine anche di propria iniziativa** (in quanto organo più prossimo al territorio e quindi in grado di calibrare l'attività d'indagine sulle esigenze del caso concreto).

**Resta logicamente intatto**, dal momento che il singolo magistrato titolare del fascicolo è il titolare esclusivo delle indagini (cfr. art. 327, 358, 370 c.p.p.), **il potere del singolo Sostituto**, una volta ricevuta la prima parte della CNR – con le modalità che si specificheranno in seguito – **di derogare con specifica delega alle presenti linee guida, disponendo attività d’indagine diversa da quella uniforme**. Qualora il magistrato eserciti tale facoltà la p.g. dovrà eseguire esclusivamente le attività d’indagine specificamente delegate.

Le linee guida distinguono tra:

- **Reati** di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni aggravate, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito, **di cui al punto 4, posti in essere nei confronti di persone maggiorenni**;
- **Reati** di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni aggravate, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito, **di cui al punto 5, posti in essere nei confronti di persone minorenni**, nonché **tutti i reati, sia contro minorenni che maggiorenni, previsti dagli artt. 609bis, 609quater, 609quinqies, 609octies cod. pen.**

Verranno pertanto previste due distinte linee-guida per le due macro aree, che dovranno essere seguite distintamente.

## **2. La specificità dei reati in trattazione**

I reati in questione si caratterizzano per **due dati salienti**: da un lato, **la compromissione di interessi particolarmente rilevanti della persona offesa**, attinenti alla libera esplicazione della sua personalità (il suo benessere e il suo sano sviluppo all’interno della famiglia, la sua libertà sessuale, le sue libere scelte di vita, etc.), dall’altro **la centralità della testimonianza della persona offesa** nella ricostruzione dei fatti.

Quest’ultimo è un elemento da tenere in particolare considerazione, ed è forse il vero tratto distintivo di questi reati rispetto a molti altri previsti dal codice penale: **le dichiarazioni della persona offesa circa quanto da lei subito sono essenziali per la ricostruzione dei fatti, e sono un elemento da cui difficilmente si può prescindere nella determinazione circa l’esercizio dell’azione penale.**

A ciò si aggiungono due ulteriori difficoltà:

- a) Da un lato, **il contesto** – con particolare riferimento ai reati posti in essere all’interno della famiglia, che costituiscono a livello statistico quelli maggioritari tra quelli cui queste linee guida sono indirizzate – **all’interno del quale essi sorgono**, contesto che è tanto rilevante per la persona (e quindi da tutelare) quanto foriero di conflitti in grado di “inquinare” l’attività d’indagine, che può pertanto essere strumentalizzata per fini diversi da quelli che devono guidare l’attività dell’Autorità giudiziaria (si pensi, in particolare, alle querele poste in essere nell’ambito di separazioni o divorzi tra coniugi, ovvero di conflitti intra-famigliari per ragioni d’eredità, solo per citarne alcuni);
- b) Dall’altro, proprio per la specificità di tali delitti, il fatto che **la persona offesa costituisca la principale – se non talvolta l’unica – fonte della notizia di reato**, e quindi dal racconto fornito dalla medesima non si può assolutamente prescindere. Pertanto, primo scopo dell’attività d’indagine è quello di verificare l’attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo racconto, mediante la ricerca di:

- **Riscontri intrinseci**, ovvero verificare la coerenza interna e la logicità del racconto della persona offesa. E' in particolare importante che il racconto dalla medesima fornito sia il più preciso possibile, sia nel narrare quanto accaduto sia nel contestualizzarlo da un punto di vista spaziale e temporale. Queste verifiche devono essere ancor più penetranti per i delitti abituali (atti persecutori e maltrattamenti), che si compongono di più episodi, ed è pertanto necessario che il maggior numero possibile di tali episodi sia descritto con precisione (almeno due);
- **Riscontri estrinseci**, ovvero altre fonti di prova, sia dichiarative che non, che confermino quanto dichiarato dalla p.o. E' necessario che tali fonti di prova siano il più possibile **oggettive** – referti medici, annotazioni d'intervento della p.g., etc. – **dirette** – dichiarazioni di persone che abbiano assistito ad alcuni episodi direttamente, e non solo persone cui la vittima abbia raccontato quanto subito – e **terze** – ovvero, in caso di prove dichiarative, provenienti da persone che non hanno legami affettivi, di amicizia o familiari né con l'indagato né con la persona offesa. E' importante sottolineare, sotto questo profilo, come **più la persona che rende dichiarazioni non abbia legami affettivi o familiari con la persona offesa, più la sua testimonianza potrà essere ritenuta affidabile e quindi utile alla ricostruzione dei fatti**, perché non animata dall'intento di proteggere la p.o.

Ulteriore elemento distintivo di alcune delle fattispecie in trattazione (in particolare dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti) è che sono **caratterizzati da abitualità della condotta**: per essere integrati, pertanto, è necessario che **l'indagato ponga in essere almeno due condotte**, e tali condotte – in particolar modo quando sussistenti in numero ridotto – devono verificarsi **a un intervallo di tempo piuttosto ravvicinato**, giacché altrimenti il requisito dell'abitualità non può dirsi integrato.

Il delitto di **atti persecutori** richiede inoltre che sia realizzato anche un evento, costituito dalla modifica **significativa** delle abitudini di vita, dal **fondato** timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, oppure dal **grave e perdurante** stato di ansia o di paura.

In questo senso, la molestia telefonica – ovvero le continue telefonate o l'invio di numerosi messaggi – può astrattamente costituire tanto elemento della condotta del delitto di cui all'art. 612bis c.p., quanto della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. Entrambe le fattispecie, infatti, richiedono che siano inviati più messaggi o che siano fatte più chiamate, ma ciò che le contraddistingue è proprio l'evento del reato, e cioè che tali molestie telefoniche abbiano integrato o meno uno degli eventi previsti dall'art. 612bis c.p. In ogni caso, per valutare se i ripetuti messaggi ovvero le ripetute chiamate abbiano rilevanza penale e quale fattispecie integrino, dovrà tenersi conto del loro numero, della frequenza e del lasso temporale, nonché se accompagnati da altre condotte.

Il delitto di **maltrattamenti** non prevede espressamente un evento di questo tipo, ma proprio la particolarità del reato comporta che anche questa fattispecie abbia, in sostanza, un evento sottointeso, ovvero la **sofferenza morale e il senso di prostrazione** derivanti dalla condotta dell'indagato. Per questo, anche nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti, dovranno essere fatte domande alla p.o. sul suo stato d'animo in conseguenza delle condotte descritte.

Tanto il delitto di maltrattamenti quanto quello di atti persecutori, anche se quest'ultimo con più frequenza, possono essere costituiti, oltreché dal compimento di atti singolarmente illeciti (violenze fisiche, minacce, coartazioni della libertà sessuale, etc.) anche dal compimento di atti che, di per sé

considerati, non sono illeciti (invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli, posta/messaggi sms, whatsapp e simili assillanti o comunque molesti, appostamenti, frequenti incontri - apparentemente casuali, ma in realtà voluti e ricercati sul luogo di lavoro della vittima o nelle vicinanze di esso o ancora nei pressi dell'abitazione - osservazione della vittima), in quanto è proprio la loro ripetizione che, opprime la persona offesa e ne limita la libertà personale.

La distinzione, infine, tra il delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti è data, dalla esistenza/permanenza di un rapporto di familiarità o convivenza tra l'indagato e la persona offesa.

### **3. Le peculiarità normative e la l. 69/2019**

I reati oggetto delle presenti linee guida presentano alcune peculiarità per quanto riguarda la tempistica della trasmissione della notizia di reato e le modalità di audizione della persona offesa.

In particolare, per quanto riguarda la comunicazione della notizia di reato, la l. 69/2019 ha modificato il co. 3 dell'art. 347 c.p.p. nel seguente modo: *“Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, **la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.** Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2”.*

L'esigenza di celerità, che sta alla base della nuova disposizione, non può tuttavia operare in modo indifferenziato ma deve essere osservata in modo diverso a seconda **della gravità del fatto concreto e della necessità di immediata tutela della persona offesa.**

Rendere tutto urgente, con comunicazione orale, tradirebbe lo spirito della legge perché verrebbero equiparate situazioni diverse senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono. Imporre la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato (anche se palesemente infondata o del tutto strumentale) concernente i delitti in esame non consentirebbe di graduare l'urgenza di provvedere. **La procedura d'urgenza va scrupolosamente osservata per i delitti di violenza sessuale, di maltrattamenti in famiglia con episodi di violenza fisica e di aggressione, di lesioni volontarie aggravate, di deformazione permanente del viso, di stalking (ad eccezione del c.d. stalking condominiale o connesso a rapporti di lavoro) e in tutti i casi di grave pericolo per l'incolumità della persona offesa e che richiedano direttive immediate da parte del P.M.**

**In questi casi, la notizia di reato dovrà essere comunicata mediante interlocuzione telefonica con il P.M. T.E.**

La trasmissione della notizia di reato in Procura dovrà poi comunque avvenire mediante deposito cartaceo presso la segreteria del P.M. di turno (quando vi sono atti urgenti della P.G. da convalidare) ovvero, in tutti gli altri casi, presso lo sportello unico.

Alla luce di un'interpretazione della disposizione in menzione non meramente formalistica ma conforme alla finalità di tutela della vittima e per evitare la trasmissione di improprie informative prive di elementi a supporto, l'organo di Polizia Giudiziaria, **fermo restando l'obbligo di riferire immediatamente al Pubblico Ministero anche in forma orale (modulato come anzidetto),**

**dovrà contestualmente raccogliere e trasmettere gli elementi investigativi essenziali a riscontro** per consentire al P.M. un immediato inquadramento della vicenda (referti medici, precedenti denunce, annotazioni di servizio, e tutte le ulteriori attività di rapida esecuzione).

Laddove la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia, si limitasse a trasmettere “immediatamente” la mera notizia senza svolgere alcuna attività a supporto atta a dare concretezza alla *notitia criminis* si determinerebbe uno iato temporale tra il tempo di commissione del fatto e l’inizio effettivo delle indagini, contrario allo spirito delle disposizioni introdotte, tese ad assicurare un percorso preferenziale e d’urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia di violenza domestica e di genere .

Va pertanto ribadita, anche alla luce dell’introduzione dell’obbligo di immediata comunicazione della notizia di reato alla A.G., il permanere della necessità di un’attivazione autonoma ed immediata delle investigazioni da parte della P.G., secondo il modello delle presente delega di ordine generale, i cui risultati vanno trasmessi senza ritardo.

Il codice di procedura prevede ulteriori specificità per quanto riguarda l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa.

Anzitutto, la l. 69/2019 ha modificato l’art. 362 c.p.p., prevedendo **la necessità che la persona offesa dal reato sia sentita entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’rt. 335 c.p.p.**, salvo che ricorrano particolare esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o del segreto istruttorio, anche nell’interesse della persona offesa: *“Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”*.

La finalità è quella di garantire celerità nell’attività d’indagine e in quest’ottica, **tenuto altresì conto del fatto che l’adempimento istruttorio in questione è da ritenersi delegabile** (non essendo previsto un esplicito divieto in tal senso e quindi operando il disposto generale di cui all’art. 370 c.p.p.), proprio l’assunzione delle ss.ii. da parte della p.g. consente maggior celerità nello svolgimento dell’attività d’indagine, giacché sarebbe certamente foriero di ritardi e inefficienze, tenuto conto dell’elevato numero di CNR in tale ambito che giungono giornalmente e del numero di magistrati che si occupano di tali reati, un sistema in cui tutte le persone offese dovessero essere sentite direttamente dal magistrato.

Ulteriori specificità erano già previste nell’art. 351 c.p.p. per quanto riguarda le modalità di assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa: *“nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non*

*abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini"*

Il tema che si pone è quello della particolare vulnerabilità della persona offesa, sotto un duplice aspetto:

- **Da un lato per quanto riguarda l'assistenza di esperto in psicologia o psichiatria nel caso di assunzione di ss.ii., obbligatoria nel caso di minorenni, da valutarsi caso per caso** – qualora la p.o. appaia particolarmente scossa dal fatto, oppure, per la situazione di sottomissione in cui si trovi, reticente – **nel caso di maggiorenne**;
- Dall'altro, alla luce anche delle Direttive europee in materia di protezione delle vittime del reato, **evitare la c.d. "vittimizzazione secondaria"**, ovvero **evitare che**, attraverso la ripetizione del racconto in diverse occasioni e a diversi interlocutori (alla p.g., poi al P.M., poi al Tribunale, etc.), **la vittima riviva più volte l'esperienza vissuta, e affronti più volte la sofferenza emotiva che il reato le ha causato.**

Proprio per queste ragioni è necessario che, applicando scrupolosamente le presenti linee guida:

- **Nei casi di reati di cui al punto 4, la p.g. provveda subito, dopo l'acquisizione della querela, all'assunzione delle sommarie informazioni della persona offesa** – così rispettando anche il disposto dell'art. 362 co. 1ter c.p.p. – in modo completo e preciso, di modo che non sia necessario sentirla una seconda volta in fase d'indagini (salve particolari necessità e salva comunque la parentesi dell'incidente probatorio);
- **Nei casi di reati di cui al punto 5, la p.g. non provveda mai all'escussione d'iniziativa della persona offesa, né di altri soggetti che potrebbero riferire sul fatto denunciato, comunicando al P.M. T.E. la notizia di reato in via orale e attendendo poi le disposizioni del P.M. di turno, nel caso sia necessario compiere atti urgenti, o dal PM assegnatario del fascicolo, una volta ricevuta la CNR per le vie ordinarie.**

#### **4. I reati contro soggetti maggiorenni**

Per questa categoria, che ricomprende art. 572, 582-577 n. 1, 583quinquies, 612bis e 612ter cod. pen., nei quali la persona offesa sia persona maggiorenne, le presenti linee guida stabiliscono tutta l'attività d'indagine che la p.g. dovrà compiere d'iniziativa senza la necessità di specifica delega da parte del Pubblico Ministero.

La CNR giungerà così completa al Pubblico Ministero, consentendogli di avere fin da subito un quadro preciso della situazione, e così di individuare le situazioni più gravi e urgenti che necessitano di un intervento tempestivo. Dovrà sempre essere indicato che si tratta di "Codice Rosso".

Onde consentire, tuttavia, tanto alla P.G. di adempiere agli obblighi di legge di recente introduzione circa la comunicazione immediata della notizia di reato, quanto al magistrato di valutare fin da subito se, l'ineliminabile specificità del caso concreto richieda una delega che si discosti dalle linee guida ovvero un intervento immediato – per esempio, mediante l'assunzione diretta di sommarie informazioni da parte del P.M. ovvero col promovimento di incidente probatorio – si prevede che, ricevuta la querela e acquisite le sommarie informazioni nonché posta in essere tutta l'attività di pronta esecuzione, la p.g. trasmetta la CNR in Procura per le vie ordinarie, indicando già, in modo

specifico e non generico, quali sono le ulteriori attività d'indagine che sulla base delle presenti linee guida verranno eseguite nel caso concreto (per es., qualora si tratti dell'escussione di persone a ss.ii., indicando le generalità delle p.o., etc.).

Esaurita l'attività d'indagine, il seguito verrà inviato in Procura con l'indicazione che si tratta del prosieguo dell'attività precedentemente trasmessa, indicando che si tratta di "Seguito di Codice Rosso".

#### **4.1.L'acquisizione della notizia di reato**

La notizia di reato può provenire dalle dichiarazioni della persona offesa, da dichiarazioni di terze persone – generalmente vicine alla persona offesa – ovvero da una percezione diretta della p.g. (per esempio, a seguito di una chiamata per una lite familiare); anche in quest'ultimo caso, tuttavia, il primo passaggio da compiere sarà quello di acquisire le dichiarazioni della p.o. su quanto accaduto.

Nel caso l'acquisizione provenga da contatto diretto – si pensi al caso dell'intervento in casa – sarà anzitutto necessario descrivere le condizioni in cui si trova l'immobile e i minori, se presenti.

Non dovrà essere svolta alcuna funzione conciliativa tra le parti: **è segnalata dalla vittima una violenza e non una lite familiare. Non utilizzare la qualificazione di "lite in famiglia", ma quella di "violenza domestica".**

##### **4.1.1. La querela della persona offesa (o le spontanee dichiarazioni)**

La querela è il libero racconto proveniente dalla persona offesa nell'ambito del quale la medesima manifesta la volontà esplicita che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato.

##### **Tra i reati in trattazione, sono procedibili solo a querela di parte:**

- Il delitto di atti persecutori, a eccezione dei casi aggravati in cui la p.o. sia in condizione di inferiorità fisica o psichica oppure donna in stato di gravidanza ovvero dei casi in cui il delitto sia connesso con altri procedibili d'ufficio;
- Le lesioni personali dolose con prognosi inferiore a 20 giorni aggravate dall'art. 577 (ascendente, discendente, coniuge anche separato, altra parte dell'unione civile, convivente *more uxorio*), purché non sussistono altre aggravanti che rendano il reato procedibile d'ufficio (per es, l'uso di un'arma impropria come un bastone).

In questi casi, se la persona decide di rendere solo spontanee dichiarazioni, ma **nonostante l'invito esplicito** – che dovrà essere formalmente riportato nel verbale – liberamente sceglie di non sporgere querela, **non sarà più necessario dar corso a ulteriore attività di indagine d'iniziativa, a meno che non sia evidente un pericolo immediato per l'incolumità personale** oppure non sia il Pubblico Ministero assegnatario, ritenendo invece che vi siano le condizioni per procedere, a delegare attività d'indagine dopo aver letto la CNR.

##### **Mentre sono procedibili d'ufficio:**

- I maltrattamenti in famiglia;
- Gli atti persecutori;
- La deformazione permanente della persona mediante sfigurazione del volto;

- Le lesioni personali superiori a 20 giorni;
- Le lesioni personali inferiori a 20 giorni, commesse ai danni del discendente o ascendente con futili motivi ovvero sevizie e crudeltà ovvero mezzo venefico o insidioso ovvero premeditazione (oltrech  se connesse ad atti persecutori, maltrattamenti, violenza sessuale anche di gruppo, atti sessuali con minorenne)

Per questi reati   **sufficiente** -- se la persona non vuole sporgere querela -- **un verbale di spontanee dichiarazioni**, nel quale la persona offesa, senza essere prima sottoposta a domande, dichiara cosa sia accaduto e cosa abbia determinato la sua scelta di ricorrere alla forze dell'ordine.

Si   detto che la querela   il libero racconto della persona offesa: questo vuol dire che le sue dichiarazioni non devono in alcun modo essere indirizzate dall'Ufficiale di p.g. che verbalizza, il quale dovr  quindi **semplicemente trascriverne il contenuto in modo fedele. Certamente potranno essere chiesti chiarimenti e specificazioni** (ai sensi dell'art. 332 c.p.p., specie per quanto riguarda l'esatta collocazione cronologica o spaziale dei fatti, il nominativo completo delle persone citate, etc.), ma senza incidere sul contenuto del racconto.

**Espressioni dialettali o volgari dovranno essere sempre trascritte, senza modifiche, e in generale il contenuto lessicale non dovr  essere in alcun modo modificato**, per esempio aggiungendo termini non utilizzati dal dichiarante che rendano il contenuto della querela pi  scorrevole.

Si dovr  anche evidenziare il comportamento tenuto dalla persona offesa nel corso del racconto (pianto, sofferenza, malessere etc.).

E' sempre necessario che la querela sia assunta **alla sola presenza della p.o.**: eventuali "accompagnatori" (parenti, amici, difensori), non potranno assistere.

Si potr  altres  procedere, dandone atto nel verbale, all'audio-registrazione delle dichiarazioni col materiale tecnico a disposizione (con qualsiasi supporto tecnologico, anche con un cellulare). Sar  poi allegato il relativo file.

**Nel caso di denuncia-querela sporta da donna straniera**,   necessario che quando la donna si rechi presso il comando-stazione o il commissariato per sporgere la denuncia-querela, gli agenti di P.G. accertino l'effettiva conoscenza della lingua italiana.

Per tale motivo, prima di procedere con denuncia vera e propria, **  necessario porre alla vittima una serie di domande per verificarne il grado di comprensione e di capacit  espositiva-linguistica**. Verificato ci ,   ancor pi  importante che nel verbale della denuncia siano riportate per esteso e in maniera puntuale le domande che le vengono poste. Solo in caso di livello di comprensione ed esposizione adeguati, si proceder  all'acquisizione senza interprete, giacch  quando la vittima straniera non parla la lingua italiana, la P.G. dovr  avvalersi preferibilmente **dell'operato di interpreti iscritti all'albo, che dovranno essere nominati ausiliari di P.G. In ogni caso si dovr  evitare di utilizzare quale interprete un soggetto coinvolto in qualche modo nella vicenda**, come ad esempio un parente prossimo della vittima o dell'indagato.

Nel caso in cui l'acquisizione della notizia di reato derivi da un intervento diretto della p.g. (si pensi alla richiesta di intervento diretto), esauriti i compiti relativi all'attivit  di Pubblica sicurezza, la p.g. dovr  comunque, come prima cosa, acquisire il racconto sull'accaduto della persona offesa, sotto forma di querela, se intende spargerla, ovvero di spontanee dichiarazioni

Chiuso il verbale di acquisizione della querela o delle spontanee dichiarazioni, e svolti gli adempimenti di cui al punto 4.1.3., si aprirà immediatamente un nuovo verbale di s.i.t. in cui alla persona offesa verranno fatte delle domande, nelle modalità di cui al successivo punto 4.2.

#### **4.1.2. La notizia proveniente da terze persone**

Nel caso in cui l'acquisizione della notizia di reato provenga dalle dichiarazioni di terze persone (si pensi a un'amica o un parente della p.o. che si rechi presso la Stazione dei Carabinieri o il Commissariato di P.S. per rendere dichiarazioni), il primo adempimento da compiere sarà quello di convocare la persona offesa entro tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato. Illustrato il motivo della sua convocazione, dovrà essere aperto un verbale di sommarie informazioni con le modalità di cui al punto 4.2, al termine del quale dovrà essere chiesto alla persona offesa se intende sporgere querela.

Con la **presente direttiva – da intendersi come delega generale** - si dispone che la polizia giudiziaria, quando riceve denuncia, querela o istanza da parte di soggetti diversi dalla persona offesa **proceda, prima di depositare in Procura la notizia di reato, all'assunzione delle sommarie informazioni degli stessi come sotto indicato riguardo alla persona offesa.**

#### **4.1.3. Gli adempimenti d'iniziativa nell'immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato (acquisizione di foto, chat whatsapp etc.)**

Vengono qui indicati alcuni adempimenti che dovranno essere svolti di iniziativa in occasione dell'acquisizione della notizia di reato.

##### **LA PERSONA OFFESA PRESENTA LIVIDI, ESCORIAZIONI O ALTRI SEGNI DI RECENTE VIOLENZA FISICA**

**Qualora la persona offesa** che si presenti a rendere querela, o con cui si entri in contatto a seguito di interventi sui luoghi, **presenti sul proprio corpo lividi, escoriazioni o altre tracce di violenza fisica, dovranno essere fatte delle fotografie che ritraggano i predetti segni di violenza fisica.** L'esito di tale attività, che si può inquadrare nell'art. 347 c.p.p., dovrà poi essere compendiato in un verbale e allegato alla CNR.

In questi casi **va segnalata alla persona offesa l'opportunità di farsi refertare.** Qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore, **e dare comunque atto dell'avvertimento, e del diniego della p.o., in querela.**

##### **LA PERSONA OFFESA FA RIFERIMENTO ALLA RICEZIONE DI TELEFONATE, SMS, CHAT WHATSAPP O MESSENGER**

Nel caso in cui la persona offesa faccia riferimento a molestie avvenute via telefono, sms o social network, ovvero nel caso in cui la p.o., in querela o a sit, dichiari di aver raccontato di tali fatti a terzi a mezzo telefono ovvero di aver intrattenuto conversazioni con il soggetto denunciato, la prima cosa da fare sarà acquisire il contenuto di tali conversazioni, o comunque ricercarlo indipendentemente dal consenso della p.o.

Tale attività dovrà essere svolta:

- Nel caso in cui la p.o. consegni spontaneamente il telefono, il contenuto delle predette chat dovrà essere acquisito integralmente, non limitandosi a raccogliere quanto già indicato dalla persona offesa, ma **verificando tutto il contenuto del telefono, e poi formando annotazione di p.g. dell'attività**, nella quale dovranno essere indicate le date della cronologia (mediante *screenshot* o applicazioni);
- Nel caso in cui la p.o. non voglia consegnare spontaneamente il telefono, **si valuterà la possibilità di procedere a sequestro probatorio d'iniziativa**.

#### INTERVENTO PRESSO L'ABITAZIONE OVVERO ALTRI LUOGHI CHE PRESENTINO SEGNI RICONDUCIBILI AL REATO PER CUI SI PROCEDE

Sono questi i casi dell'intervento presso l'abitazione ovvero anche dell'intervento in cui la p.o. lamenti il danneggiamento di suoi beni (per es. l'autovettura) ovvero scritte sotto casa. In questo caso dovranno essere fatte delle **fotografie dei luoghi**, qualora la lite abbia comportato distruzione di mobili o altro, trasmesse alla Procura con relativo verbale indicante data, ora e luogo del compimento delle operazioni.

In generale, si dispongono in ogni caso le seguenti direttive:

- **Non svolgere alcuna funzione conciliativa tra le parti;**
- **Non procedere in alcun modo d'iniziativa a verbale di identificazione, nomina difensore ed elezione di domicilio nei confronti dell'indagato**, se non espressamente delegato dal Pubblico Ministero.

#### 4.2. Le sommarie informazioni dalla persona offesa

Terminata l'acquisizione del libero racconto da parte della persona offesa, essa andrà sentita a sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p.

L'assunzione immediata di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria, attua il disposto dell'art. 362 c.p.p., laddove prevede l'obbligo del Pubblico Ministero di procedere all'assunzione di sommarie informazioni da parte della p.o. entro il termine di tre giorni dall'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Il tema verrà trattato più diffusamente nel punto 4.5. relativo alle modalità di trasmissione in Procura della CNR.

Una interpretazione formalistica e burocratica della nuova normativa, che imponesse una nuova audizione entro tre giorni della vittima da parte del Pubblico Ministero anche qualora la stessa abbia poco prima reso dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria, sarebbe in diretta violazione della normativa nazionale e sovranazionale, mirante a evitare che ripetizioni dell'audizione della parte lesa, ove non assolutamente necessarie, arrechino alla stessa inutili stress psicologici e possano innescare processi di vittimizzazione secondaria.

Va tuttavia precisato che la nuova disposizione prevede altresì la possibilità che il P.M. emetta un **provvedimento di ritardata audizione** della persona offesa e delle altre persone ivi indicate *“ove sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”*. **Tale “clausola di salvezza” può trovare applicazione, per esempio, nei casi in cui la persona offesa, in occasione delle liti in famiglia dichiarati alla P. G. che non intende presentare querela o denuncia**. In casi del genere, quando si ravvisi comunque pericolo per l'incolumità della persona offesa che sarà puntualmente segnalato, la P.G. dovrà raccogliere *aliunde* tutti gli elementi necessari a configurare l'eventuale reato di

maltrattamenti o altro reato, assumendo a s.i. ogni persona in grado di fornire elementi utili alle indagini (vicini di casa, parenti, amici, colleghi di lavoro) ed acquisendo documentazione sanitaria relativa a lesioni e quant'altro utile a fornire al P.M. una completa rappresentazione dei fatti.

**Valutare, nei casi di particolare vulnerabilità della p.o., emergenti già in sede di querela o nel corso dell'escussione, di ricorrere all'assistenza di esperto in psicologia o psichiatria secondo quanto previsto dalla legge;** da questo punto di vista sarà necessario predisporre delle liste di esperti per ciascuna area territoriale, che garantiscano reperibilità,

E' importante che nel verbale di ss.ii. vengano trascritte anche le domande fatte dalla p.g., nei casi più gravi registrando le domande e le risposte, con le modalità previste dagli artt. 134, 135, 357, 362 e 373 cod. proc. pen, ma procedendo in ogni caso alla verbalizzazione in forma riassuntiva.

**Le prime domande saranno finalizzate a comprendere i rapporti, passati e attuali, con l'indagato, e quindi:**

1. come si sono conosciuti, e quando è iniziata la relazione sentimentale e di convivenza con l'indagato;
2. come erano i rapporti all'inizio della relazione e quando essi hanno cominciato ad incrinarsi, specificando se vi siano state fasi in cui la relazione si è svolta / è ripresa in modo normale;
3. se la persona offesa convive tuttora con l'indagato, ovvero in che data è terminata la convivenza, indicando il luogo di attuale dimora propria e dell'indagato e se, in caso di crisi del rapporto, la persona offesa oppure l'indagato abbiano fatto domanda di separazione/divorzio/affidamento dei figli, e quindi se la persona offesa ovvero l'indagato siano percettori di assegno di mantenimento;

**La seconda parte dell'esame è finalizzata a circoscrivere nel modo più preciso le condotte addebitate all'indagato:**

4. se l'indagato ha posto e pone in essere **aggressioni fisiche** (percosse e lesioni, atti di violenza sessuale);
5. se l'indagato ha posto e pone in essere **aggressioni morali** (ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni, segregazione, pedinamenti, controllo ossessivo dei propri spostamenti, divieti di intrattenere vita di relazione, lancio d'oggetti, omesso versamento dei mezzi di sussistenza ed altro).
6. In caso di risposta positiva ai punti 4 e 5, si chiede alla persona offesa di precisare dettagliatamente:
  - 6.1. quando e dove sono iniziati tali comportamenti;
  - 6.2. in cosa sono consistiti;
  - 6.3. le date di ogni singolo episodio;
  - 6.4. la loro frequenza;
  - 6.5. quando e dove si è verificata l'ultima condotta;
  - 6.6. le motivazioni o le cause delle condotte;
  - 6.7. se vi erano terze persone presenti alla commissione di tali condotte;
  - 6.8. se sono state usate armi (es: coltello) o strumenti atti ad offendere (cintura, bastoni, suppellettili o altro); in tal caso vanno effettuati accertamenti circa la titolarità di

autorizzazioni amministrative in materia di armi e deve essere valutata l'opportunità di eseguire una perquisizione di iniziativa ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. al fine di ricercare la presenza di armi di cui sia illegittima la detenzione;

6.9. **nel caso di aggressioni fisiche**, se la persona offesa ha fatto ricorso a cure mediche (e quindi dovranno essere acquisiti, dalla p.o. o dalle strutture sanitarie, copia di eventuali certificati, prescrizioni mediche ed altro e facendosi indicare la struttura ospedaliera alla quale si è rivolta e/o il nome del medico curante); nel caso in cui non sia ricorso a cure mediche, indicare i motivi;

6.9.1. se tali condotte hanno lasciato segni visibili (ecchimosi, ematomi, graffi o altro) o ne è derivata un'inabilità temporanea, con l'indicazione della durata di tali conseguenze. Se la persona offesa presenta segni visibili sul corpo delle condotte subite, si provvede a documentarli tramite rilievi fotografici ovvero l'acquisizione di fotografie esistenti, come si è già detto;

6.10. nel caso di **molestie morali**, se la persona offesa ha patito stati di sofferenza o disagio psichico (stati d'ansia, depressione o altro), se si è rivolta ad uno specialista (medico curante, psicologo, psichiatra, counselor), se le siano stati prescritti o abbia fatto comunque ricorso a medicinali (calmanti, sonniferi o altro), acquisendo copia della relativa documentazione;

6.10.1. se esistono messaggi (SMS, WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram, Twitter o simili), post (Twitter, Facebook o simili) o file audio di natura offensiva o minacciosa e, in caso affermativo, acquisirli con le modalità già dette al punto relativo alla querela

6.10.2. indicare il numero telefonico della persona offesa e dell'indagato,

6.10.3. acquisire copia dei file video e dei messaggi (SMS, WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram, Twitter o simili) e post (Twitter, Facebook o simili) (anche fotografandoli con uno smartphone e stampandoli),

6.10.4. acquisire copia e curare la trascrizione (almeno) dei file audio rilevanti (avendo cura di acquisire sia i messaggi ricevuti sia i messaggi inviati);

6.11. quale reazione ha assunto la persona offesa in occasione delle condotte di maltrattamenti fisici e/o morali subiti.

7. Quanto all'evento del reato, si verifica quali sono state le conseguenze, per la persona offesa, delle condotte attribuite all'indagato, ed in particolare,

**per il delitto di atti persecutori,**

7.1. se ha cambiato le proprie abitudini di vita e in che modo ciò è concretamente avvenuto;

7.2. se teme per la propria o altrui incolumità, indicando quali aspetti concreti destano in particolare il suo timore;

7.3. se ha patito stati di sofferenza o disagio psichico (stati d'ansia, depressione o altro) e se ha fatto ricorso a medicinali (calmanti, sonniferi o altro) o a cure mediche (acquisendo copia di eventuali certificati, prescrizioni mediche ed altro, facendosi indicare la struttura ospedaliera alla quale si è rivolta o il nome del medico),

**per il delitto di maltrattamenti in famiglia**, qual è il suo stato d'animo in conseguenza delle condotte attribuite all'indagato e se ha dovuto modificare le proprie abitudini/stile di vita;

8. Al fine di meglio comprendere in quale contesto si sono verificati i fatti e quale sia l'attuale situazione si chiede:

- 8.1. se i fatti di maltrattamento fisico e morale sono avvenuti anche alla presenza di minori (indicando le loro generalità complete);
  - 8.2. se l'indagato faccia uso abituale di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicofarmaci e sia seguito dal SERT o altra struttura (facendosela indicare e facendosi indicare il nome di eventuale personale medico curante, acquisendo le relative relazioni/documentazioni);
  - 8.3. se l'indagato è stabilmente occupato o ha problemi di stabilità lavorativa, ovvero se l'indagato ed il nucleo familiare hanno problemi finanziari (anche eventualmente legati a inclinazione al gioco d'azzardo o altro);
  - 8.4. se le condotte di aggressione, minaccia o molestia, nel tempo, sono divenute più o meno frequenti o intense;
9. In presenza di figli, si chiede alla persona offesa:
- 9.1. quali siano i rapporti tra l'indagato e i figli;
  - 9.2. se l'indagato ha posto o pone in essere nei confronti dei figli, maltrattamenti, precisando dettagliatamente, in caso positivo, le condotte (v. punto 6. che precede).
10. Nel caso di **violenze domestiche perpetrate dai figli nei confronti dei genitori** (e casi simili, quali nipoti-nonni/zii) **dovrà essere specificato se le violenze sono volte al procacciamento di denaro finalizzato all'acquisto di alcol o sostanze stupefacenti.** In tal caso oltre al reato di maltrattamenti, **potrebbero ricorrere gli estremi dei reati di rapina o di estorsione,** il che deve essere ricostruito facendo riferimento ai singoli episodi al fine di appurare se vi sia un rapporto causale tra la dazione di denaro e la minaccia o violenza.

**La terza parte dell'esame è finalizzata a verificare se sia possibile ottenere riscontri a quanto narrato dalla p.o., al fine di indirizzare il prosieguo dell'attività d'indagine.**

11. Al fine quindi di verificare il racconto della p.o., le verrà chiesto;
- 11.1. **se vi sono persone che hanno assistito** ai fatti oggetto di narrazione **ovvero hanno visto i segni** delle aggressioni fisiche (persone da identificare e sentire a sommarie informazioni), invitandola a indicare con precisione a quale delle varie condotte avrebbero assistito;
  - 11.2. **se vi sono persone con cui si è confidata** in merito ai fatti narrati (da identificare e sentire a sommarie informazioni), anche per via telefonica o telematica (acquisendo poi il contenuto);
  - 11.3. **se la persona offesa si è rivolta ai servizi sociali o a centri antiviolenza o simili,** indicando il nome dell'assistente sociale/operatore che ha seguito la situazione della persona offesa/del nucleo familiare (da identificare e sentire a sommarie informazioni oppure acquisire relazioni rilevanti);
  - 11.4. **se la persona offesa, ha chiesto l'intervento delle Forze dell'ordine,** indicando l'epoca dell'intervento ed il reparto intervenuto ed acquisendo le relative annotazioni);
  - 11.5. **se la persona offesa ha già presentato querele o denunce, nei confronti dell'indagato,** anche per singoli episodi (di lesioni, minacce, percosse o altro), e se ricorda quale sia stato l'esito di tali altri procedimenti penali (archiviazione, rinvio a giudizio, etc.) Si ricorda che nel caso vi siano procedimenti pendenti / definiti per lo stesso reato, le attività di indagine dovranno concentrarsi sui fatti successivi a quelli già oggetto di altro procedimento

### 4.3. Le sommarie informazioni da altre persone in grado di riferire

Si procede – previa compiuta identificazione – all’assunzione di sommarie informazioni presso le persone indicate dalla p.o, e quelle che comunque conoscano circostanze utili alle indagini (**familiari, conoscenti, amici, colleghi di lavoro, vicini di casa, medico curante, insegnanti e comunque altre persone a conoscenza dei fatti**), in particolare, con riferimento a:

- 1.1. descrizione del nucleo familiare in questione;
- 1.2. rapporti tra l’indagato e la persona offesa;
- 1.3. eventuali episodi di maltrattamenti, minacce, offese o violenze cui hanno assistito o che comunque sono stati loro riferiti posti in essere da parte dell’indagato nei confronti della persona offesa o dei figli (precisandone la data, le concrete modalità ed i motivi), specificando altresì quale sia stata la reazione e lo stato d’animo della vittima
- 1.4. ogni ulteriore circostanza utile al fine delle indagini.

**Si sottolinea che l’acquisizione di sommarie informazioni da parte di persone informate sui fatti, dovrà avvenire a prescindere dal fatto che la persona offesa abbia indicato l’esistenza di altre persone in grado di riferire.**

### 4.4. Le acquisizioni documentali presso enti pubblici

Qualora la p.o. nel corso dell’escussione abbia fatto riferimento alla seguente documentazione, essa andrà **acquisita d’iniziativa**:

- Referti medici, presso le relative strutture sanitarie;
- Querele presentate – al medesimo Ufficio o ad altri Uffici di p.g;
- Annotazioni d’intervento rilevanti per i fatti in oggetto (liti in famiglia), eseguite dalla medesima o da altre ff.oo.;
- Relazioni dei servizi sociali competenti per territorio sul nucleo familiare ovvero su alcuni dei suoi componenti;
- Relazioni del SerT ovvero del D.S.M. dell’A.S.P. sull’indagato o sulla p.o. (presenza di malattie psichiatriche, tossicodipendenza, sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori, etc.).

Nel caso in cui la p.o. nel corso dell’escussione non abbia fatto riferimento ad alcun contatto con tali enti pubblici, dovrà comunque essere rivolta a tali enti (ad altre ff.oo. competenti per territorio, sia CC che P.S., al D.S.M. e al Ser.T dell’A.S.P., ai Servizi sociali), la richiesta di eventuali contatti con indagato, p.o. o comunque il nucleo familiare, e trasmessa la documentazione ricevuta.

Per quanto riguarda gli ospedali, dovranno essere acquisiti i certificati di P.S. relativi alla p.o., e trasmessi solo quelli compatibili con aggressioni da parte dell’indagato (che riportino quindi, per esempio, contusioni, ecchimosi, graffi, lividi, fratture, etc.).

### 4.5. La trasmissione in Procura della CNR e il seguito

La trasmissione della notizia di reato in Procura deve avvenire mediante deposito cartaceo presso la segreteria del P.M. di turno (quando vi sono atti urgenti della P.G. da convalidare) ovvero, in tutti gli altri casi, presso lo sportello unico, **e dovrà contenere l’indicazione “Codice rosso”.**

**Per adempiere agli obblighi di comunicazione immediata, la p.g. trasmetterà la CNR contenente la fonte della notizia di reato – per es. la querela – e le sommarie informazioni della p.o., oltretutto tutta quella documentazione (chat, referti, annotazioni d'intervento, etc.) che sia riuscita ad acquisire direttamente dalla p.o. o comunque nell'immediatezza.**

**All'interno della CNR** – che dovrà includere, lo si ribadisce, la fonte della notizia di reato (es. querela o annotazione di intervento) e le sommarie informazioni della persona offesa secondo lo schema predisposto – **dovrà essere indicato in modo specifico e non generico quali sono le successive attività d'indagine che verranno compiute sulla base delle presenti linee guide, e che verranno trasmesse con un seguito.** Per esempio, qualora sulla base degli atti d'indagine già compiuti, si sia reso necessario sentire a ss.ii. altre persone, ne dovranno essere indicate le generalità e il loro rapporto con i fatti in questione (parentela, percezione diretta di un evento, etc.).

Resta comunque **salva la possibilità che il Sostituto assegnatario del procedimento, alla ricezione della querela, delle sit della p.o. e degli altri atti trasmessi nel primo invio, sulla base delle specificità del caso concreto, deroghi alle presenti linee guida o comunque deleghi attività d'indagine diversa da quella standard,** per esempio disponendo che la persona offesa venga nuovamente sentita su specifici temi, ovvero sentendola personalmente a ss.ii., stabilendo che determinate attività non vengano compiute ovvero ancora, nel caso in cui la notizia di reato risulti, da quanto trasmesso, infondata, disponendo che non si proceda più allo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Anche il seguito d'indagine, depositato presso lo Sportello unico – salvo diversi accordi con il singolo sostituto – dovrà contenere sempre il numero di p.p. e l'indicazione “**Seguito codice rosso**”.

## **5. I reati contro minorenni e i reati contro la libertà sessuale (sia nei confronti di minorenni che di maggiorenni)**

**Tutti i reati contro soggetti minorenni** (maltrattamenti, atti persecutori, lesioni aggravate, violenze sessuali, etc.) **ovvero i reati contro la libertà sessuale nei confronti di persone maggiorenni.** necessitano di particolare attenzione nelle modalità di acquisizione della notizia di reato e di svolgimento delle indagini, attenzione che richiede un coinvolgimento maggiore e immediato della Procura della Repubblica, fin dalla prima fase di apprendimento della notizia, e più cautela da parte della p.g.

In questi casi, infatti, la maggiore vulnerabilità e condizionabilità della persona offesa – per la sua minore età – ovvero la maggiore invasività del reato – che coinvolge la sfera intima della persona – richiedono che:

- la persona offesa **sia sentita il minor numero possibile di volte, onde scongiurare anzitutto il rischio di vittimizzazione secondaria, e secondariamente il rischio che il racconto della persona offesa** – specie se minore, che prima di rendere dichiarazioni alla p.g. abbia dichiarato qualcosa ai suoi genitori – **sia rimodulato e alterato per il fatto stesso di essere ripetuto più volte. Il rischio, difatti, e che eventuali difformità tra le dichiarazioni rese in tempi diversi e a interlocutori diversi, poi riferite de relato alla p.g. o all'a.g., rendano il racconto non credibile, e l'azione penale non più sostenibile in giudizio;**

- **la persona offesa sia, altresì, sentita nel più breve tempo possibile dall'acquisizione della notizia di reato**, da un lato perché tanto più le dichiarazioni sono prossime ai fatti, quanto più sono precise e pertanto credibili, dall'altro per scongiurare il rischio di contaminazione (ovvero di influenza e alterazione tra le diverse fonti della notizia di reato), specie quando la persona offesa di reato sia un minore.

In particolari contesti, infatti, quale quello scolastico o familiare, il rischio di contaminazione è assai elevato. Si pensi al caso della minore che riferisca di violenze subite da un parente a una compagna di scuola, e quest'ultima poi riferisca all'insegnante, quindi ai genitori e poi alla p.g.; ovvero, al caso in cui un minore riferisca a un genitore di maltrattamenti subiti dall'altro genitore separato. In questi **casi è necessario che l'A.G. sia posta, nel più breve tempo possibile, in grado di relazionarsi direttamente con la fonte di prova – costituita, quasi esclusivamente, dalle dichiarazioni della persona offesa – senza che la notizia di reato si diffonda al di fuori del contesto in cui è nata.**

Si raccomanda, in questi casi, particolare attenzione alla segretezza delle indagini e quindi al fatto che, al di fuori dello stretto necessario, la notizia di reato non sia divulgata.

Pe tali reati, le presenti linee guida – che **anche su tale punto devono essere considerate quale delega d'indagine di ordine generale** – prevedono che, **acquisita la notizia di reato con le cautele che verranno evidenziate, comunicata la medesima oralmente al P.M. T.E. ed attuato/predisposto quanto previsto dal successivo punto 5.3.** (contatto con centri antiviolenza, acquisizione di materiale biologico, acquisizioni documentali, etc.) **l'attività d'indagine si arresti e si svolga solo su specifica delega del PM assegnatario del fascicolo.**

### **5.1.L'acquisizione della notizia di reato in cui sia p.o. una maggiorenne**

Nell'acquisizione della notizia di reato relativa a delitto contro la libertà sessuale, se essa proviene dalla persona offesa ne dovrà essere acquisita la querela secondo le modalità già dette (interprete, no assistenza del difensore, presenza della sola p.o., racconto libero, audio-video registrazione se possibile, etc.).

Alla persona offesa non dovrà essere svolta alcuna domanda, se non quelle necessarie ai sensi dell'art. 332 c.p.p. (elementi essenziali del fatto, identificazione dell'indagato, della p.o., e di persone in grado di riferire).

Se proviene da terze persone, ne dovrà essere raccolta la denuncia, alla presenza della sola persona che fornisce il racconto, anche se minorenni: per esempio, la minore che racconti le confidenze circa le violenze sessuali subite da un'amica, andrà sempre sentita da sola.

### **5.2.L'acquisizione della notizia di reato in cui sia p.o. un minorenne**

Nel caso in cui la p.o. sia un minore, e sia il minore a presentarsi spontaneamente alla p.g. per sporgere querela o comunque rendere dichiarazioni:

- il racconto del minore non dovrà essere assunto alla presenza dei genitori;
- i genitori non dovranno, successivamente, essere informati di quanto riferito;
- non dovranno essere rivolte alcune domande al minore, salvo quelle indispensabili per una minima ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.).

Analoghe indicazioni valgono nel caso in cui a raccontare sia un altro minore, non p.o.

Nel caso in cui a sporgere querela sia un maggiorenne, la querela non dovrà essere assunta alla presenza del minore che ha subito le violenze.

Dovrà essere fornito, unitamente alla trasmissione della CNR, un quadro il più possibile completo del nucleo familiare del minore e del contesto sociale in cui vive (tra cui, scuola e classe frequentate).

Resta comunque inteso che in tali casi ci dovrà essere un interlocuzione con il P.M. T.E.

### CONTESTO SCOLASTICO

Acquisita la notizia di reato, sia che si tratti di fatto commesso in ambito scolastico che extra-scolastico, non dovrà essere data alcuna informazione all'Istituto ovvero ai suoi rappresentanti di quanto appreso.

Nel caso di notizia di reato relativa a maltrattamenti commessi in ambito scolastico nei confronti di minori rese note dai loro genitori, a costoro, successivamente all'acquisizione della querela, dovrà essere raccomandato di non discuterne più con i figli fino all'intervento dell'A.G.; le querele dei genitori dovranno essere acquisite separatamente, e, se possibile, a distanza di tempo evitando che i genitori, nell'attesa, si incontrino tra di loro e si scambino informazioni.

I minori non dovranno mai essere presenti alle dichiarazioni dei genitori.

Se la notizia di reato provenga dall'istituto scolastico, essa andrà direttamente comunicata all'A.G., senza ulteriori coinvolgimenti dell'istituto.

### CONTESTO FAMILIARE

Nel caso di notizia di reato sviluppatasi in ambito familiare, dovrà anzitutto essere comunicato quale sia l'attuale composizione del nucleo. Nel caso in cui l'indagato sia persona esterna alla famiglia convivente ristretta (si pensi a un nonno o allo zio) dovrà essere raccomandato ai genitori della persona offesa di non cercare chiarimenti o confronti con lo stesso, ma di attendere l'intervento dell'A.G.

## 5.3.L'attività d'indagine attivabile d'iniziativa dalla p.g. successivamente all'acquisizione della notizia di reato

**Acquisita la notizia di reato, la seguente è l'unica attività che la p.g. dovrà compiere successivamente, e trasmettere (se già esitata, ovvero dando atto dello svolgimento in corso) alla Procura.**

Per quanto riguarda i delitti non contro la libertà sessuale posti in essere nei confronti di minorenni, dovranno essere svolti **solo gli adempimenti documentali già descritti al punto 4.4** (referti, annotazioni di intervento e precedenti denunce-querelle, relazioni DSM, SerT, Servizi sociali).

Per quanto riguarda i delitti contro la libertà sessuale, oltre ai predetti accertamenti documentali (referti, annotazione di intervento e precedenti denunce-querelle, relazione DSM, SerT, Servizi sociali), si dovrà:

- acquisire i reperti di natura biologica dell'aggressore (abbigliamento indossato dalla vittima o dall'aggressore, fazzoletti, cicche di sigarette, gomme da masticare o altri reperti

potenzialmente contenenti materiale biologico e che siano presenti sul luogo dell'aggressione), nonché ogni altro rilievo (impronte papillari presenti su oggetti, vetri, armi impiegate) o prelievo (materiale ematico presente a terra, materiale pilifero) ritenuto utile, accompagnare la vittima, ove lo voglia, presso idonea struttura ospedaliera;

- qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore;
- chiederle se intende mettersi in contatto con personale del centro antiviolenza;
- verificare la presenza di telecamere che abbiano documentato parte dell'aggressione (si pensi al caso in cui la p.o. racconti di una violenza sessuale subito a seguito di un incontro in un locale).

#### 5.4. La trasmissione in Procura della CNR

In questi casi la comunicazione della notizia di reato alla Procura dovrà avvenire oralmente mediante contatto telefonico con il P.M. T.E. La p.g. si atterrà pertanto alle direttive eventualmente impartite dal P.M., e trasmetterà la CNR comprensiva solo della fonte della notizia (querela o altro), delle informazioni necessarie per comprenderne il contesto (composizione del nucleo familiare, scuola e classe frequentata, etc.), e della documentazione eventualmente acquisita (referti, chat, filmanti di telecamere o altro).

#### 5.5. Le sommarie informazioni delegate dal Pubblico Ministero

##### Nel caso in cui il Pubblico Ministero deleghi alla p.g. sommarie informazioni testimoniali della p.o.:

- quando si tratta di **persona offesa maggiorenne** si procederà sempre a registrazione audio-video del colloquio e verbale in forma riassuntiva con indicazione delle domande. Se la p.o. è in condizione di particolare vulnerabilità, si procederà con l'assistenza di esperto in psicologia o psichiatria ai sensi dell'art. 351 co. 1 ter c.p.p.;
- quando si tratta di **persona offesa minorenn**, si procederà sempre a registrazione audio-video del colloquio e verbale in forma riassuntiva con indicazione delle domande e **sempre con l'assistenza di esperto in psicologia o psichiatria ai sensi dell'art. 351 co. 1 ter c.p.p.** Nel caso di **minore in età scolare, le ss.ii. dovranno svolgersi nell'istituto scolastico frequentato dal minore**, salvo casi in cui sia impossibile, per esempio nel periodo estivo o comunque in occasione di chiusura della scuola (sarà il P.M. in quel caso a fornire indicazioni). La p.g. procederà anzitutto a **contattare l'istituto scolastico frequentato dal minore con il minimo anticipo necessario** a consentire l'organizzazione dell'escussione, chiedendo la predisposizione di una stanza, indicando che servirà per sentire il minore ma **senza specificare il motivo dell'escussione.**

**L'Ufficiale di p.g. che si recherà a scuola per sentire il minore – solo uno – dovrà essere in abiti civili e dovrà farlo necessariamente accompagnato dall'esperto nominato.**

Le sit, come già detto, dovranno essere integralmente audio e video registrate, in questo caso senza verbalizzazione riassuntiva.

## 6. Le linee guida in materia di adozione di misure pre-cautelari

Linee guida per l'adozione delle misure pre-cautelari per i fatti previsti dagli artt. 572, 583quinquies 612 bis, 609 bis c.p. in caso di intervento della P.G. in flagranza dei reati, **salvo in ogni caso il contatto telefonico con il P.M. di turno esterno.**

Normativa di riferimento

- **art. 380, comma 2, lett. l ter) c.p.p.:** arresto obbligatorio in flagranza di reato
- **art. 384 bis c.p.p.** allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
- **art. 384 c.p.p.** fermo di indiziato di delitto

### 6.1. Arresto obbligatorio in flagranza ex art 380 co 3 lett. l ter) c.p.p.

1° PRESUPPOSTO: STATO DI FLAGRANZA di cui all'art. 382 c.p.p.:

A) è in **stato di flagranza** colui che viene colto nell'atto di commettere il reato. Con riferimento ai delitti in trattazione, lo stato di flagranza presenta delle peculiarità per quanto riguarda i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, trattandosi di reati abituali

- *flagranza con riferimento al reato di cui all'art. 572 c.p.:* vi è stato di flagranza qualora la p.g. intervenga sul luogo di una violenza assistendo, non solo ad episodi quali percosse o tentativi di percosse, ma anche ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell'indagato nei confronti della vittima, che costituiscano l'ennesima condotta susseguente ad altri episodi di violenze fisiche e psicologiche; occorrerà a tal riguardo che il verbale di arresto sia dettagliato, in quanto la flagranza ricorre solamente laddove la P.G. segnali in cosa si sia concretizzata la condotta dell'indagato;

- *flagranza con riferimento al reato di cui all'art. 612 bis c.p.:* la P.G. procederà all'arresto qualora assista a una delle condotte previste dalla norma (minacce, molestie, appostamenti, insulti et similia);

B) è in **stato di quasi flagranza** colui che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

In merito, si segnala la sentenza delle Sezioni Unite Cassazione 21 settembre 2015 n. 39131 secondo cui *“la eccezionalità dell'arresto in flagranza (...) trova ragionevole giustificazione nella considerazione (da parte di chi procede all'arresto) della condotta del reo nell'atto della commissione del delitto ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rilevatrici della colpevolezza”*. Dunque, deve escludersi la situazione di quasi flagranza qualora l'arresto dell'indagato da parte della P.G. sia eseguito non a seguito della diretta percezione dei fatti bensì solo per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte dei terzi.

In particolare con riferimento al delitto maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. la giurisprudenza ha dichiarato *“illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle*

*informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza, la quale presuppone l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indagato"* (Cass. pen. sez. VI, 20 dicembre 2016, n. 642).

È opportuno segnalare, peraltro, che nei casi di quasi-flagranza non dovrà aversi un significativo scostamento temporale rispetto al momento del fatto, dal momento che è richiesto il requisito dell'immediatezza.

*quasi flagranza con riferimento al reato di cui all'art. 572 c.p.:*

- nel caso in cui si proceda all'inseguimento dell'autore del reato, subito dopo che questi abbia compiuto l'ultimo segmento della condotta ai danni della vittima, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;
- nel caso in cui l'indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo il reato;
- nel caso in cui la P.G. intervenga nei luoghi di una violenza non più in corso, o nei luoghi di pertinenza di essa, e rintracci il responsabile con cose (per esempio l'arma) o tracce (lesioni visibili o altro) dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima. **Va evidenziato che le tracce del reato, e in particolare le lesioni, devono essere osservate sulla persona dell'indagato (a causa, per esempio, della colluttazione avuta con la vittima), e non sulla persona offesa, dal momento che la disposizione fa chiaro riferimento all'indagato;**

*quasi flagranza con riferimento al reato di cui all'art. 612 bis c.p.:*

- nel caso in cui si ritrovi a inseguire l'autore del reato, che si sia dato alla fuga subito dopo una condotta persecutoria, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;
- nel caso in cui si sorprenda il reo, a seguito dell'ultima condotta minacciosa e aggressiva, con cose o tracce dalle quali si evinca che costui è l'autore del fatto, come ad esempio quando sia in possesso di oggetti pericolosi e idonei ad arrecare danno;

## 2° PRESUPPOSTO: ABITUALITA'

L'atto maltrattante o persecutorio direttamente percepito dalla P.G. operante deve rappresentare l'ultimo segmento di un complesso di condotte reiterate nel tempo che deve trovare puntuale riscontro durante gli accertamenti svolti dalla P.G. nel corso dell'intervento. In sostanza può procedersi all'arresto in flagranza soltanto se la P.G. nell'immediatezza del fatto riesce a raccogliere tutti gli elementi che attestino il requisito dell'abitudine della condotta. A titolo esemplificativo: precedenti querele della persona offesa, s.i.t. di persone informate facilmente reperibili (vicini di casa e familiari), referti medici, messaggi/video/file audio del cellulare, precedenti annotazioni di intervento di P.G. **E' quindi sufficiente, per procedere all'arresto, la percezione diretta da parte della p.g. di un solo episodio (flagranza) o la sussistenza della condizione di quasi-flagranza, purché però vi sia cognizione da parte della p.g. (mediante attività d'indagine svolta nell'immediatezza o preesistenti – querele, ss.ii. annotazioni d'intervento, etc.), da trasmettersi al P.M. di T.E. nel corso dell'interlocuzione, delle precedenti condotte persecutorie o maltrattanti poste in essere.**

## 3° PRESUPPOSTO: PROCEDIBILITA'

Nelle ipotesi in cui il reato di atti persecutori è procedibile a querela, occorre l'acquisizione della stessa, anche in via orale purché ne venga dato atto nel verbale relativo alle operazioni di arresto.

## 6.2. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare art 384 bis c.p.p.

Presupposti per procedere all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa:

1° PRESUPPOSTO: STATO DI FLAGRANZA di cui all'art. 382 c.p.p.:

Necessario come già specificato per l'arresto obbligatorio.

### 2° PRESUPPOSTO

Commissione di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis, comma 6, ossia quelli previsti dagli artt. **570, 571, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate**, e dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1 e 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e **612, comma 2, 612 bis c.p.**, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

E' opportuno evidenziare che è possibile procedere all'allontanamento di urgenza nelle ipotesi di reati di cui agli artt. 612 bis e 572 c.p., nonché anche quando gli elementi a disposizione della p.g., al momento dell'intervento non consentano di ritenere sussistente il requisito dell'abitualità – necessario per ritenere integrati maltrattamenti e stalking – ma sono idonei a integrare altri reati meno gravi contenuti nell'elenco.

È opportuno evidenziare, inoltre, che dalla disciplina legislativa emerge una sovrapposizione tra la misura dell'arresto in flagranza e quella dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, in quanto, per alcuni dei delitti elencati nel comma 6 dell'art. 282 bis c.p.p. l'arresto è previsto come obbligatorio, come ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis, comma 1, 609 quater, 609 octies c.p.

In presenza di tali difetti di coordinamento, **può affermarsi che quando è previsto l'arresto obbligatorio, la P.G. deve procedere all'arresto e non all'allontanamento d'urgenza.**

**Conseguentemente, la misura dell'allontanamento d'urgenza è adottabile, in concreto, solo per i seguenti reati:**

- quelli che prevedono l'arresto facoltativo, come ad esempio i delitti di cui agli artt. 582 (art. 381, co. 1, lett. f) c.p.p.), 609-bis, comma 3, 609-quinquies c.p.;
- i delitti di cui agli artt. 570, 571, 612, comma 2 c.p. se commessi in danno dei prossimi congiunti e del convivente.

Per i reati che prevedono l'arresto facoltativo, la P.G. valuterà, consultandosi con il P.M. di turno, se procedere all'arresto oppure optare, previa autorizzazione del P.M., per l'immediato allontanamento dell'autore.

Per quanto riguarda le ipotesi di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., occorre ulteriormente precisare che la P.G. potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 lettera f) c.p.p.

ovvero all'allontanamento dalla casa familiare limitatamente alle ipotesi non di competenza del Giudice di pace e dunque nei seguenti casi:

a) art. 582, comma, 1 c.p. (lesioni con prognosi superiori a 20 giorni);

**b) quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 c.p.;**

**c) in caso di lesioni con prognosi inferiore o pari a 20 giorni nel caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 585 c.p., ed in particolare anche le aggravanti di cui all'art. 577 n. 1 e comma 2, che pur rientranti nella cognizione del Tribunale monocratico non comportano il venir meno della perseguibilità a querela di parte (Corte Cost. 236/2018).**

### 3° PRESUPPOSTO

**Vi deve essere fondato motivo per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.** Quindi non è sufficiente un generico sospetto, ma occorrono indizi convergenti quali le dichiarazioni attendibili della p.o. e, se possibile, riscontrate.

### 4° PRESUPPOSTO

In caso di reati procedibili a **querela**, occorre l'acquisizione della stessa, anche con dichiarazione resa oralmente, purché ne venga dato atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

*Procedura:*

- la facoltà della Polizia Giudiziaria di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve essere esercitata tenendo conto delle prioritarie esigenze della vittima e **resta subordinata alla previa autorizzazione del Pubblico Ministero**. Occorre, pertanto, la preventiva autorizzazione del P.M. di turno che può essere scritta, oppure resa oralmente e poi confermata per scritto.
- la P.G. farà menzione, nel verbale, dell'autorizzazione data dal P.M., potendo anche provvedere per via telematica con trasmissione del provvedimento scritto;
- la P.G. dovrà dare immediata comunicazione al Pubblico Ministero dell'avvenuta esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 386, comma 1, c.p.p.;
- la P.G. dovrà avvisare l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e dovrà avvisare il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello d'ufficio designato dell'avvenuta applicazione della misura.

La misura sarà eseguita dalla Polizia Giudiziaria stessa, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale.

**La P.G., all'atto dell'esecuzione, provvederà senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti** (devono essere fornite alla persona offesa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, mettendola in contatto con essi laddove ne faccia richiesta).

La P.G. trasmetterà, ai sensi dell'art. 386, comma 3, c.p.p., il verbale di esecuzione al Pubblico Ministero, entro 24 ore, salvo indicazione di un diverso termine in presenza dei relativi presupposti. Seguirà la fase di convalida del provvedimento dinanzi al GIP, che potrà applicare una misura cautelare su richiesta del P.M.

L'eventuale violazione, da parte dell'indagato, della misura pre-cautelare dell'allontanamento espone la vittima a ulteriori condotte violente ed è per tale motivo che, in presenza dell'accertamento di tale violazione occorre:

- a) valutare, anche contattando il P.M. di turno, se si è in presenza di un'ulteriore condotta che integri i delitti di cui agli artt. 572 o 612 bis c.p., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 c.p.p.), ovvero altro delitto per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo;

- b) valutare se ricorre, comunque, una condizione di pericolo per la donna o i figli, avviando tutte le iniziative consentite a tutela;
- c) in ogni caso, segnalare immediatamente alla Procura la violazione oggettivamente riscontrata ai fini della richiesta per l'applicazione di provvedimenti di aggravio.

Va segnalato che con l'entrata in vigore della l. 69/2019 la violazione del provvedimento che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare ovvero il divieto di avvicinamento è autonomamente punita dall'art. 387bis c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni; logicamente, affinché la condotta possa essere considerata illecita, occorre che la violazione sia dolosa, e pertanto non involontaria (si pensi a un incontro casuale assai frequente).

### **6.3. Fermo**

Applicabile in caso di maltrattamenti, deformazione permanente del volto, violenza sessuale anche di gruppo e atti sessuali con minorenni, in presenza di gravi indizi e pericolo di fuga (da valutarsi in concreto).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Sabrina Gambino

